

Comune di Vedano Olona

(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 28.02.2002)

Premessa

Gli impianti sportivi comunali hanno preciso intento di dare una risposta concreta alle necessità esistenti nel Comune di Vedano Olona in campo dello sport e della vita culturale ed associativa.

Lo scopo di questo Regolamento è quello di consentire un uso soddisfacente e responsabile degli impianti.

Norme Generali

Art. 1

Gli impianti sportivi, ricreativi e di pubblico spettacolo di proprietà comunale sono gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale o data in gestione ad Associazioni, con priorità a quelle iscritte all'Albo Comunale, previa la sottoscrizione di una Convenzione.

Il responsabile del servizio, rilascia le concessioni per il loro utilizzo nel rispetto delle norme particolari del presente Regolamento.

Art. 2

In considerazione della polivalenza d'uso degli impianti, gli stessi vengono destinati all'uso da parte dell'Istituto Comprensivo avente sede nel territorio comunale e delle Associazioni, Enti, Gruppi locali ed esterni che abbiano per proprio fine istituzionale la diffusione della pratica sportiva, attività culturali, folcloristiche, musicali, ecc. o, più in generale, attività di preminente rilevanza sociale.

Art. 3

L'impiego degli impianti sportivi comunali è riservato in via prioritaria a:

- a. Amministrazione Comunale di Vedano Olona
- b. Istituto Comprensivo Statale di Vedano Olona
- c. Associazioni sportive di Vedano Olona
- d. Altre Associazioni di Vedano Olona
- e. Gruppi amatoriali presenti in Vedano Olona
- f. Associazioni sportive non residenti
- g. Privati residenti in Vedano Olona
- h. Gruppi amatoriali non residenti
- i. Privati non residenti

Qualora ci dovessero essere sovrapposizioni di richieste, si terrà conto di quanto segue, in ordine di priorità:

- a. Amministrazione Comunale di Vedano Olona
- b. Istituto Comprensivo Statale di Vedano Olona
- c. Associazioni con residenza in Vedano Olona
- d. Privati con residenza in Vedano Olona
- e. Associazioni non residenti in Vedano Olona
- f. Richieste più lunghe
- g. Data di presentazione della richiesta

Art. 4

Gli impianti sportivi sono utilizzabili secondo il calendario di apertura e gli orari fissati dall'Assessorato ai Servizi per lo sport ed il tempo libero.

L'uso degli impianti sportivi in genere è consentito sia per lo svolgimento di attività agonistiche che sportivo-ricreative; l'accesso al terreno da gioco dovrà avvenire con calzature sportive adatte all'attività praticata, in modo da non recare danno al terreno stesso.

Per motivi di pulizia, igiene e correttezza nell'utilizzo dello spazio, l'utente è tenuto ad usare calzature comunque diverse da quelle usate all'esterno dell'impianto.

Il pubblico che accede agli impianti deve sostare nelle zone riservate agli spettatori senza entrare negli spazi adibiti allo svolgimento delle attività agonistico – sportive o negli spogliatoi.

Art. 5

L'uso da parte dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c - d - e - f - g - h - i è consentito a titolo oneroso. L'uso oneroso può avere carattere occasionale o continuativo.

Qualora, per motivi non imputabili all'Amministrazione Comunale, il richiedente non dovesse utilizzare la struttura richiesta è tenuto al pagamento dell'intera quota oraria.

Art. 6

Le domande di concessione per uso continuativo potranno essere inoltrate all'Assessorato per il Servizio per lo sport ed il tempo libero dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno.

L'ufficio di competenza provvederà ad esprimere, nel rispetto delle finalità e criteri del presente regolamento, entro il 30 settembre successivo, il parere, motivando l'eventuale diniego.

Art. 7

Per ottenere l'uso occasionale, gli interessati di cui all'art. 3 dovranno, dopo aver verificato la disponibilità dell'impianto presso l'Assessorato ai servizi per lo sport ed il tempo libero, compilare l'apposito modulo di domanda.

La domanda deve specificare la natura delle attività per le quali vengono richiesti gli impianti sportivi.

Art. 8

Il Consiglio Comunale determina l'istituzione delle tariffe da applicare, ed i relativi termini di pagamento, in relazione ai costi di gestione di ciascun impianto.

Art. 9

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia concesso l'effettuazione di manifestazioni con l'ingresso di pubblico, con o senza pagamento, il Concessionario dovrà provvedere al controllo degli ingressi e del pubblico. Tale servizio dovrà continuare fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia verifica dei servizi di vendita e di controllo.

Il Concessionario a tal fine consentirà il libero accesso al personale addetto.

Art. 10

Ottenuta la concessione dell'uso, il Concessionario è tenuto ad attuare quanto prescritto dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Commissione di Vigilanza su locali di Pubblico Spettacolo e dalla SIAE e dovrà inoltre provvedere ad adeguato servizio sanitario secondo le norme vigenti.

Art. 11

Chiunque abbia ricevuto la concessione degli impianti sportivi, è obbligato, al termine della propria attività giornaliera, a lasciare il tutto perfettamente in ordine. L'inosservanza è motivo valido per revocare immediatamente la concessione.

Art. 12

E' vietato introdurre negli impianti animali di qualsiasi genere, salvo particolari disposizioni.

E' vietato, altresì, introdurre biciclette e veicoli a motore, salvo particolari disposizioni.

Art. 13

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi incidente od infortunio che possa accadere agli utenti od agli spettatori all'interno degli impianti e negli spazi aperti ad essi pertinenti, dovuti alla pratica sportiva o a comportamenti inopportuni o violenti di atleti o spettatori. Nel caso di minori, risponde rispetto alla presente norma colui che è civilmente responsabile della vigilanza del minore.

Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dall'utilizzo degli impianti e delle strutture. Resta ferma la responsabilità del Comune a norma dell'art. 2053 del Codice Civile.

Art. 14

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti, smarrimento o danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso a terzi utenti o spettatori, depositati all'interno degli impianti, prima, durante o dopo le attività per le quali le strutture sono state utilizzate.

Gli oggetti ed il denaro rinvenuti saranno trattenuti presso l'Ufficio di competenza a disposizione di chi potrà dimostrare di essere il legittimo proprietario.

Art. 15

Le spese per il ripristino dei danni di qualsiasi genere arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature oggetto del presente regolamento, in conseguenza del loro utilizzo, sono a totale carico di chi li ha provocati e del responsabile della manifestazione.

Art. 16

Copia del presente Regolamento deve essere affissa all'ingresso degli impianti, per opportuna conoscenza ed osservanza da parte degli utenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 17

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento a leggi, norme e disposizioni dello Stato, nonché agli Statuti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive Italiane.